



REGOLAMENTO ADERENTI

Articolo 1

PROCEDURA E REQUISITI DI AMMISSIONE DEGLI ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di Aderenti le persone fisiche singole che, attraverso la sottoscrizione di una quota annuale minima di 15 euro, accedono a servizi specifici, regolati con cadenza periodica dall'organo.

La domanda di adesione alla Fondazione da parte di una persona fisica, in qualità di Aderente, avviene attraverso apposito modulo, scaricabile dal sito internet della Fondazione o ottenibile presso gli uffici della Fondazione. Il Presidente, sentito il parere vincolante del Consiglio di Gestione, delibera circa l'ammissione dell'aspirante Partecipante nel primo Consiglio di Gestione successivo alla data di domanda. Il Presidente entro 90 giorni dà risposta al richiedente. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio di Gestione della Fondazione, la persona aderente è tenuta al versamento della quota associativa entro e non oltre 30 giorni dalla data di accettazione.

La qualifica di Aderenti viene aggiornata annualmente tramite la sottoscrizione della domanda di rinnovo e il versamento della quota di partecipazione.

Gli Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto della Fondazione Mondinsieme e le sue norme attuative.

Articolo 2

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

Agli Aderenti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dall'articolo 24 del codice civile. Gli Aderenti devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione.

Il Consiglio di Gestione, con maggioranza assoluta dei membri, può decidere l'esclusione di un membro Aderente, per inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Gestione può deliberare la perdita di qualifica di Aderente nei seguenti casi:

- per non aver rispettato le norme e gli obblighi statutari e regolamentari della Fondazione;
- per aver danneggiato moralmente o materialmente la Fondazione Mondinsieme o un'altra associazione partecipante, come da art. 29 dello Statuto della Fondazione;



- per omesso il versamento della quota annuale (15 euro) e degli eventuali contributi richiesti, senza che di tali inadempienze si sia data preventiva motivazione al Consiglio medesimo;
- per il venir meno, a causa di gravi motivi, e in modo insanabile del rapporto fiduciario tra Fondazione e Aderente;

In caso di recesso o esclusione non è riconosciuto il diritto alla restituzione dei contributi versati, come disciplinato dall'articolo 29 dello statuto della Fondazione Mondinsieme.

Articolo 4

SERVIZI GARANTITI DALLA FONDAZIONE MONDINSIEME

L'adesione alla Fondazione dà diritto a:

- utilizzare la sala polivalente di Via Marzabotto, su prenotazione, per attività direttamente o indirettamente volte al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e senza scopo di lucro, ad esempio attività formative come i corsi di lingua (come da art. 5 del presente Regolamento);
- ricevere supporto da parte dello staff della Fondazione Mondinsieme per pratiche burocratiche (stesura di statuti, etc.) ed organizzazione di attività (diffusione di eventi organizzati dal partecipante, etc.);
- partecipare alle opportunità formative offerte dalla Fondazione;
- dare visibilità alle proprie attività all'interno della newsletter periodica prodotta dalla Fondazione Mondinsieme;

Articolo 5

UTILIZZO SALA

La Fondazione Mondinsieme, sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Concessione approvata con RUD n. 702 del 13/07/2022, concede la sala comune poiché riconosce nell'attività svolta un'azione coerente con il proprio mandato statutario, relativo al perseguimento di politiche per la coesione e il dialogo interculturale.

L'utilizzo della sala è concesso gratuitamente per un massimo di 10 volte in un anno, ogni ulteriore richiesta può essere concessa a fronte di un rimborso spese di Euro 5 per ogni singolo utilizzo.

In caso di eventuali danni causati ai partecipanti o alle cose, che possono derivare da comportamenti dolosi (volutamente nocivi) o colposi (non prudenti) di terzi, la Fondazione Mondinsieme chiederà un risarcimento a copertura dei danni.



Centro Interculturale
MONDINSIEME
Intercultural Centre

Nel rispetto di tutti i fruitori degli spazi comuni e delle azioni intraprese dalla Fondazione Mondinsieme per riportare i locali in condivisione ad un livello ottimale, si richiede di far rispettare a tutt* i/le partecipanti alle attività tenutesi nella sala comune le seguenti misure:

- il rispetto degli spazi interni (sala e bagno) ed esterni (cortile) e il corretto utilizzo dei materiali messi a disposizione del Centro Interculturale, presenti nella sala grande e nel bagno esterno;
- mantenere arieggiati e puliti gli spazi e i materiali utilizzati (pareti, pavimento, tavoli, sedie, vetri), avvertendo tempestivamente lo staff di Mondinsieme nel caso si arrechino danni involontari;
- non consumare cibo e bevande negli spazi interni;
- riporre i rifiuti negli appositi bidoni colorati della raccolta differenziata presenti sia negli spazi interni che esterni.

L'aderente si impegna a firmare e rispettare il presente Regolamento.

Approvato dal Consiglio di Gestione del 22/04/2024

**Il Presidente
Gianluca Grassi**